Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19021 **Data: 12/10/2019**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionato Hockey relativo all'incontro (14753) di Att. Prom. Under 15 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 15 - AA/TN/VE disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 22/09/2019 tra HC Falcons Brixen Bressanone U15 (189) e Padova U15 (678).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (678)** a tavolino con il punteggio di 11-1 ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. Giovanili 2019/2020.

D) Motivazione:

2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (678)

Il Giudice Sportivo

- esaminata la segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey – F.I.S.G. dalla quale si evince che alla partita in questione avrebbe partecipato nelle file della squadra di Padova U15 l'atleta **CAMBRUZZI Olivia (tessera FISG 615784, nata il 12.02.2007)**, tesserata per la società 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (codice FISG 678), nonostante la stessa non avesse raggiunto l' età minima prevista per le atlete dalle N.O.F.A. Giovanili vigenti,che testualmente prevedono a pag. 11 relativa a detto Campionato quanto segue:
"*Diritto di partecipazione. Hanno diritto di partecipare al campionato 2019 – 2020 UNDER 15 gli atleti maschi nati nell'anno 2005 – 2006 – 2007 – 2008 e le* ***atlete femmine*** ***nate*** *negli anni* ***2004 – 2005 -2006"***.
- verificata la fondatezza di detta segnalazione;
- considerato, pertanto, che la menzionata atleta ha effettivamente giocato in posizione irregolare, in quanto di età inferiore a quella minima normativamente prescritta;
- ritenuto, conseguentemente, che l'incontro in questione sia da considerarsi falsato sotto il profilo dell'equità sportiva a causa dell' indebita partecipazione alla competizione della giocatrice Cambruzzi Olivia e che pertanto, in applicazione dell'art. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione delle NOFA Giovanili di categoria citate, vada sancita la perdita della gara a tavolino della squadra Padova U.15 con lo stesso punteggio di 11-1 maturato sul campo di gara;

- ciò premesso, visto l'art.30, n. 1 e n.3 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (codice FISG 678) Padova U15 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 11-1.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (678).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi